



# ***REGOLAMENTO COMUNALE***

## ***PER LE AGENZIE D'AFFARI***

***APPROVATO CON ATTO DEL C.C. n. 146 del 30/11/2009***



# **INDICE**

**Art. 1 – Oggetto del regolamento;**

**Art. 2 – Casi di esclusioni;**

**Art. 3 - Caratteristiche;**

**Art. 4 – Requisiti soggettivi;**

**Art. 5 – Denuncia di inizio attività;**

**Art. 6 - Efficacia della denuncia di inizio attività;**

**Art. 7 – Decadenza della denuncia di inizio attività;**

**Art. 8 – Requisiti dei locali;**

**Art. 9 – Trasferimento della sede dell'Attività o modifica sostanziale dei  
locali;**

**Art. 10 – Cessazione dell'attività.**

## **ALLEGATO “A”**

- **Elenco agenzie d'affari di competenza comunale;**

## **ALLEGATO “B”**

- **Elenco agenzie d'affari di competenza della Questura;**
- **Attività di agenzia soggette a specifica regolamentazione.**

## **Art. 1 – “OGGETTO DEL REGOLAMENTO”**

**1** - Il presente regolamento disciplina le attività così definite dall'art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” e dell'art. 205 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di P.S.”.

**2** - Per agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette ad una specifica disciplina di settore.

## **Art. 2 – “CASI DI ESCLUSIONE”**

**1** - Le Agenzie d'affari disciplinate dall'art. 115 del T.U.L.P.S. non contemplano le seguenti attività in quanto disciplinate da altre leggi:

- Agenzia di commercio o rappresentante di commercio;
- Agenzia d'affari in mediazione (compresa l'agenzia immobiliare);
- Agenzia viaggi;
- Agenzia pratiche automobilistiche e nautiche;
- Agenzia di mediazione creditizia;
- Agenzia di promozione finanziaria;
- Agenzia di trasporto di merci mediante autoveicoli;
- Agenzia di cambiavalute;
- Agenzia di emigrazione;
- Agenzia di recapito di corrispondenza, pacchi e simili.

**2** – Sono inoltre escluse dal presente regolamento in quanto di competenza del Questore ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 le seguenti attività:

- Agenzia matrimoniale;
- Agenzia per recupero crediti;
- Agenzia di pegno e pubblici incanti (aste);
- Agenzia di pubbliche relazioni.

## **Art. 3 – “CARATTERISTICHE”**

Per qualificare o identificare una agenzia d'affari sottoposta alle norme di Pubblica Sicurezza, occorre siano presenti quattro aspetti fondamentali:

- a) *che l'attività sia svolta con carattere di abitualità e quindi non di occasionalità, utilizzando una adeguata professionalità od un minimo di organizzazione;*
- b) *che la prestazione consista in una trattazione di affari per conto d'altri e quindi in una attività di intermediazione;*
- c) *che l'offerta sia pubblica, cioè un'offerta di prestazione rivolta a chiunque;*
- d) *che sussista il fine di lucro, cioè che l'attività sia svolta a carattere imprenditoriale.*

#### **Art. 4 – “REQUISITI SOGGETTIVI”**

**1 – Il soggetto che intende iniziare questa attività deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e più precisamente:**

- a) *non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e in caso contrario aver ottenuto la riabilitazione;*
- b) *non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.*

**2 – l'esercizio dell'attività per agenzia d'affari e negato a coloro che:**

- a) *ha riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;*
- b) *ha riportato condanne per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità.*

#### **Art. 5 – “DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA”**

**1 – Per poter esercitare l'attività occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune una denuncia di inizio attività, da effettuarsi su apposita modulistica predisposta dal Funzionario competente.**

**2 – La denuncia deve contenere:**

- a) *dati anagrafici completi del denunciante;*
- b) *dati dell'impresa;*
- c) *codice fiscale e numero della partita I.V.A.;*

- d) *ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività e disponibilità degli stessi;*
- e) *indicare dettagliatamente il tipo di attività che si intende svolgere;*
- f) *nomina dell'eventuale rappresentante.*

### **3 – Alla denuncia devono essere allegati:**

- a) *planimetria in scala 1 : 100 dei locali;*
- b) *certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell'esercizio superi i 400 mq.);*
- c) *certificato di agibilità rilasciato dal Comune o attestazione di agibilità resa da un tecnico abilitato;*
- d) *accettazione della nomina;*
- e) *permesso di soggiorno nel caso in cui il titolare dell'impresa e/o il rappresentante sia cittadino straniero;*
- f) *tariffario in triplice copia di cui una in bollo;*
- g) *registro degli affari da vidimarsi a cura dell'Ufficio – non obbligatorio per beni privi di valore o di valore esiguo quantificabile in 50 euro;*
- h) *per le attività assimilabili a quelle commerciali (vendita conto terzi) l'impegno a rispettare l'orario di esercizio previsto per la vendita.*

**4 – Le agenzie d'affari oggetto del presente regolamento sono esonerate dal versamento del deposito cauzionale.**

### **Art. 6 – “EFFICACIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA”**

*La denuncia di inizio attività è efficace dal giorno della presentazione della stessa all'Ufficio comunale competente (SUAP). Lo stesso Ufficio invierà, all'interessato, una nota comprovante l'avvenuto ricevimento della denuncia stessa. Si riserva, tuttavia, di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e di disporre - se del caso - con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia ( o di spedizione della stessa, se a mezzo raccomandata a.r.), il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.*

*Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311 in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento delle attività disciplinate dal T.U.L.P.S., non è più necessaria la comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività.*

### **Art. 7 – “DECADENZA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA”**

*La denuncia di inizio attività decade in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti e nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento.*

## **Art. 8 – “REQUISITI DEI LOCALI”**

**1** – Per esercitare l'attività di agenzia d'affari, occorre che i locali abbiano destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore e più precisamente: **commerciale – direzionale e di servizi**.

**2** – Ad esclusione dell'attività di agenzia d'affari per la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni, che può essere svolta congiuntamente ad altre attività commerciali e/o di pubblico esercizio, le agenzie d'affari devono essere esercitate in locali esclusivamente destinati alle medesimo.

## **Art. 9 – “TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ATTIVITA' O MODIFICA SOSTANZIALE DEI LOCALI”**

Nel caso di trasferimento ad altra sede dell'attività o di modifica sostanziale dei locali, occorre presentare comunicazione di variazione allo Sportello Unico attestante l'esistenza dei requisiti dei locali previsti all'art. 8 del presente regolamento.

## **Art. 10 – “CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'”**

La cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

**ELENCO AGENZIE D'AFFARI DI COMPETENZA COMUNALE**

- **Abbonamenti a giornali e riviste:** l'attività si intende effettuata per conto terzi. La licenza ex articolo 115 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) non comprende il servizio di spedizione, per il quale occorre il possesso dell'autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni ai sensi del D.lgs. 22/7/1999 n. 261;
- **Informazioni commerciali:** la licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende l'attività investigativa che, è invece, soggetta a licenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S.;
- **Allestimento ed organizzazione di spettacoli:** l'attività comprende le sfilate di moda e l'offerta, la ricerca e la selezione di artisti, indossatori indossatrici. Non sono soggetti alla licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. i cosiddetti impresari, cioè coloro che assumono il rischio dell'impresa di spettacolo ;
- **Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive:** le vendite televisive sono soggette anche all'art. 18 del Decreto legislativo 31/371998 n. 114. Le vendite all'asta, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 del Decreto legislativo 31/371998 n. 114, non possono essere effettuate per televisione. La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento dell'attività di vendita televisiva esercitata direttamente dal commerciante ;
- **Collocamento complessi di musica leggera;**
- **Organizzazione di congressi, riunioni, feste;**
- **Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere:** qualora si utilizzino saloni espositivi occorre rispettare le norme del PRG previste per il commercio. Presso i locali di vendita devono essere presenti i mandati o le procure notarili relativi a ciascun veicolo. Per i locali di superficie superiore a 400 mq occorre il possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco (tramite lo Sportello Unico); per i locali di superficie inferiore a 400 mq occorre presentare una dichiarazione in carta libera con la quale il titolare dichiara di non tenere in deposito più di nove auto o più di 36 motocicli, in caso diverso occorre la prevenzione incendi;
- **Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera:** sono compresi modelli e modelle per foto artistiche, pittori, scultori ed altri artisti;
- **Compravendita - esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi;**
- **Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni;**
- **Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni;**

- **Pubblicità:** pubblicità sotto qualsiasi forma, comprese reti informatiche o telematiche, purché indicata nella tariffa delle prestazioni. La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento della professione di "pubblicitario", "grafico" o simili senza intermediazione per ciò che attiene la diffusione/distribuzione tramite terzi del materiale pubblicitario;
- **Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative:** è esclusa l'attività investigativa. La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende lo svolgimento dell'attività di "liquidatore" o di "perito assicurativo" (legge 17/2/1992 n. 166);
- **Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi:** gli esercenti questa tipologia di attività, ai sensi dell'art. 221 del T.U.L.P.S., devono presentare all'autorità locale di P.S. copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di comunicazione. Secondo quanto precisato dall'art. 258 del Regio Decreto 635/1940, la licenza di cui al 3° comma dell'art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende l'attività di investigazione o di ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati che è, invece, subordinata al possesso della licenza prefettizia di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
- **Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri:** la licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. riguarda esclusivamente il disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative inerenti il settore e l'intermediazione per la prestazione dei servizi fotografici, tipografici, pubbliche affissioni e simili. La fornitura di cofani mortuari, urne cinerarie, fiori od altri oggetti è soggetta alle norme del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114 recante la disciplina del commercio. L'agenzia è tenuta al rispetto del Regolamento di polizia mortuaria, e dei regolamenti eventualmente emanati dall'autorità sanitaria, in particolare per ciò che attiene l'accesso agli ambienti destinati a camere ardenti e al trattamento e conservazione delle salme. L'agenzia è tenuta, altresì a non ingenerare confusione con le altre imprese di pompe funebri);
- **Spedizioni:** lo svolgimento dell'attività presuppone il possesso dell'iscrizione all'Albo interprovinciale degli spedizionieri tenuto dalla Camera di Commercio capoluogo di Regione. La denuncia d'inizio attività, pertanto, è efficace solo dopo il conseguimento di detta iscrizione (legge 14/11/1941 n. 1442 e successive modifiche). L'attività di "spedizioniere doganale" è subordinata all'iscrizione all'Albo degli spedizionieri doganali tenuto dal Compartimento Doganale (Ministero delle Finanze) (legge 22/12/1960 n. 1612 e successive modifiche);
- **Gestione e servizi immobiliari, quali:** riscossione di canoni di locazione, ricerca di prestatori d'opera per la manutenzione degli immobili da parte di privati. La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento dell'attività di "mediatore immobiliare", soggetta alla legge 39/1989 e per l'attività di "amministratore di condominio".

**Attività di agenzia di competenza della Questura**

Occorre presentare denuncia di inizio attività (D.I.A.) alla Questura per l'apertura dei seguenti tipi di agenzie:

1. agenzia di affari di recupero crediti;
2. agenzia di pubblici incanti (aste);
3. agenzia matrimoniale;
4. agenzia di pubbliche relazioni.

**Il modulo di denuncia inizio attività è scaricabile dal sito della Polizia di Stato.**

**Attività di agenzia soggette a specifica regolamentazione.**

Alcuni tipi di agenzie non sono subordinate a denuncia di inizio attività, ma sono regolamentati da apposite leggi. Per l'esercizio di queste attività occorre, dunque, fare riferimento a specifiche normative, prestando attenzione alle eventuali modifiche introdotte a livello nazionale, regionale o locale.

A titolo esemplificativo, viene riportato un elenco di agenzie di questo tipo, con l'indicazione dell'attività e dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione e/o alla vigilanza:

<b>Agenzia di affari in mediazione</b>	<b>Camera di Commercio IAA</b>
<b>Agenzia o rappresentanza di commercio</b>	<b>Camera di Commercio IAA</b>
<b>Agenzia di prodotti finanziari</b>	<b>CONSOB e Camera di Commercio IAA</b>
	<b>capoluogo di Regione</b>
<b>Agenzia di cambio</b>	<b>Ministero del Tesoro</b>
<b>Agenzia di borsa</b>	<b>Ministero del Tesoro</b>
<b>Agenzia di assicurazioni</b>	<b>ISVAP</b>
<b>Agenzia in attività finanziaria</b>	<b>Ufficio Italiani Cambi (U.I.C.)</b>
<b>Agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche</b>	<b>Amministrazione Provinciale</b>
<b>Agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto</b>	<b>Amministrazione Provinciale</b>
<b>Agenzia di informazioni per la stampa</b>	<b>Tribunale</b>
<b>Agenzia di stampa (a carattere nazionale)</b>	<b>Registro degli operatori della Comunicazione (R.O.C.) tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</b>
<b>Agenzia doganale</b>	<b>Ministero delle Finanze</b>
<b>Agenzia scommesse ippiche</b>	<b>Ministero delle Finanze</b>
<b>Agenzie scommesse sulle competizioni sportive sotto il controllo del CONI</b>	
<b>Denuncia inizio attività alla questura (licenza ex art. 88 TULPS) e concessione del CONI</b>	